

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CAGLIARI

CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI

INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI ALLA
RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO
SOCIALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA,
MEDIANTE NUOVI RAPPORTI E CONNESSIONI TRA LA CITTÀ E IL
QUARTIERE SANT'ELIA, NUOVA CONFIGURAZIONE VIALE S.
FERRARA E AREE CONTERMINI DI CUI AL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R) - MISSIONE 5, COMPONENTE
2, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1" - ACCORDO QUADRO
CON UNICO OPERATORE ECONOMICO.CODICE IDENTIFICATIVO
GARA - C.I.G. N. 984787752F E IL CODICE UNICO DI PROGETTO
C.U.P. N. G21B21002640001.-----

L'anno duemilaventitré, il giorno ventotto del mese di luglio-----
------(28/07/2023)-----

in Cagliari nella sede della Casa comunale, via Roma n. 145, davanti
a me Dott. Gianonio Sau, in qualità di Segretario generale del
Comune, sono presenti:-----

- l'ing. Daniele Olla, dirigente del servizio Opere strategiche, Mobilità,
Infrastrutture viarie e Reti il quale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett.
c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, interviene al
presente atto non in proprio bensì in nome e per conto del Comune di
Cagliari, con sede nella via Roma n. 145, partita iva/codice fiscale n.

00147990923;-----

- il geom. Luciano Serra, il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della società "SER.LU. COSTRUZIONI s.r.l.", con sede legale in Cagliari, via Eleonora d'Arborea n. 14, partita iva e codice fiscale n. 02689470926, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari - Oristano, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificato camerale e successiva visura ottenuta tramite collegamento telematico in data 25 luglio 2023, capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese costituito dalla società sopra citata e dalla "CONGLOMERATI BITUMINOSI s.r.l.", con sede legale in Simaxis (OR), nella STRADA STATALE n. 388 km 6e700, partita iva e codice fiscale n. 00053050951, mandante, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari - Oristano, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificato camerale e successiva visura ottenuta tramite collegamento telematico in data 25 luglio 2023, giusta atto costitutivo di raggruppamento di imprese e mandato speciale con rappresentanza, a rogito del dott. Marcello Dolia, notaio in Cagliari, rep. n. 48421 racc. n. 31123 del 24 luglio 2023, registrato a Cagliari il 25 luglio 2023, serie 1T che, in copia cartacea conforme all'originale, si allega sotto la lettera "A".-----

Le parti come sopra costituite, della cui identità personale e capacità io Segretario sono certo e faccio fede, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale-----

PREMETTONO:

- che con determinazione n. 3096 del 26 maggio 2023, rettificata con determinazione n. 3216 del 31 maggio 2023, il dirigente del servizio Opere strategiche, Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il sistema dell'accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, per un importo di € 25.000.000,00 (diconsi euro venticinquemilioni/00) per lavori, inclusi € 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva, avente ad oggetto *“interventi di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità urbana, mediante nuovi rapporti e connessioni tra la città e il quartiere Sant'Elia, nuova configurazione viale S. Ferrara e aree contermini, di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R) - Missione 5, Componente 2, Investimento/Subinvestimento 2.1”*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, d. lgs. n. 50/2016, di cui al progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 3 giugno 2021, le cui spese sono pagate e finanziate in parte i con fondi del P.N.R.R. e parte con le risorse che si renderanno disponibili in occasione della firma dei contratti attuativi;-----

- che con la determinazione n. 3982 del 28 giugno 2023 il dirigente della Stazione Unica Appaltante ha aggiudicato l'accordo quadro al costituendo raggruppamento formato dalle società SER.LU. COSTRUZIONI s.r.l./CONGLOMERATI BITUMINOSI s.r.l.;-----

- che in occasione dei successivi atti attuativi, con determinazione del dirigente del servizio Opere strategiche, Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti, verrà impegnata la relativa spesa e attestato l'esito delle verifiche disposte in sede di gara, al momento non disponibili, per cui per le stesse il presente atto viene firmato sotto condizione risolutiva;-

- che l'Aggiudicatario dichiara che il presente atto e tutti i documenti a esso allegati definiscono in modo adeguato e completo gli impegni oggetto della prestazione da eseguire;-----

- che l'Aggiudicatario, con note del 5 e 24 luglio 2023, ha presentato le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, concernenti la composizione societaria;-----

- che dal documento unico di regolarità contributiva – D.U.R.C., acquisiti ai fini della stipulazione del presente contratto ed emessi con validità fino al 5 e 17 ottobre 2023, risulta che le società CONGLOMERATI BITUMINOSI s.r.l. e SER.LU. COSTRUZIONI s.r.l. sono in regola con i versamenti contributivi all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e alla cassa edile;-----

- che la stipulazione dell'accordo quadro non vincola la Stazione Appaltante alla sottoscrizione dei contratti attuativi, né l'Aggiudicatario può vantare il diritto alle prestazioni in oggetto, mentre quest'ultimo resta obbligato a eseguire i lavori richiesti dalla Stazione Appaltante e a sottoscriverne i contratti attuativi;-----

- che la firma del presente atto rappresenta il vincolo che disciplina le condizioni e le modalità di affidamento dell'appalto e demanda ai successivi contratti attuativi e agli ordini di servizio l'esecuzione

specifica dei lavori che la Stazione Appaltante deciderà di affidare all'Aggiudicatario, gli importi e la durata degli stessi. Al presente accordo quadro e ai singoli contratti attuativi si applicano le disposizioni di cui al d. lgs. n. 50/2016, in particolare l'art. 32, comma 10, lett. b), d. lgs. n. 50/2016 e l'ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici e la conclusione dei lavori.-----

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue.-----

Articolo 1 - Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.-----

Articolo 2 – Disposizioni generali e oggetto del contratto

Il Comune di Cagliari, come sopra rappresentato, nel proseguo dell'atto denominato per brevità anche solo "Comune", stabilisce la disciplina contrattuale che le società costituenti il raggruppamento SER.LU. COSTRUZIONI s.r.l./CONGLOMERATI BITUMINOSI s.r.l., nel proseguo dell'atto denominato per brevità anche solo "Appaltatore", accetta in funzione dell'accordo quadro avente ad oggetto *"interventi di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità urbana, mediante nuovi rapporti e connessioni tra la città e il quartiere Sant'Elia, nuova configurazione viale S. Ferrara e aree contermini, di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R) - Missione 5, Componente 2, Investimento/Subinvestimento 2.1"*, mediante ordini di servizio o contratti attuativi che verranno firmati sotto forma di scrittura privata.-----

Articolo 3 – Durata

Il presente accordo quadro ha la durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.-----

Per “durata” dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune potrà affidare i lavori a vario titolo. Il Comune, inoltre, si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo previsto dall'accordo quadro.-----

La durata dei contratti attuativi sarà stabilita, di volta in volta, in occasione dell'approvazione dei singoli progetti esecutivi. Qualora alla scadenza dell'accordo quadro i lavori previsti nei contratti attuativi non dovessero essere conclusi, il Comune ha la facoltà di prorogarne i termini fino alla scadenza naturale degli stessi.-----

In vigenza dell'accordo quadro, lo stesso potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), d. lgs. n. 50/2016 e dal capitolato speciale d'appalto, così come potranno essere approvate le relative varianti ai sensi di legge.-----

Articolo 4 – Valore massimo stimato dell'accordo quadro

Il valore massimo stimato dei lavori oggetto del presente accordo quadro è pari a € 24.000.000,00 (diconsi euro ventiquattromilioni/00), per lavori, oltre a € 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva.-----

Il suddetto importo, non costituendo corrispettivo contrattuale, non è vincolante per il Comune, né lo stesso sarà obbligato ad affidare i contratti attuativi per un importo minimo predefinito: sarà tenuto esclusivamente al pagamento relativo ai lavori affidati a seguito dei

contratti attuativi stipulati, pertanto l'importo totale di questi ultimi potrà essere inferiore a quello fissato nell'accordo quadro, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, come previsto dal capitolato speciale d'appalto che, in copia informatica certificata conforme ai sensi dell'art. 23-bis del d. lgs. n. 82/2005, si allega sotto la lettera "B". La somma degli importi dei quadri economici degli interventi non potrà superare la somma stanziata per l'accordo quadro.-----

Per quanto concerne la modalità di stipulazione dei contratti attuativi e clausole specifiche si fa rinvio all'art. 6 e successivi del citato capitolato speciale d'appalto.-----

Articolo 5 – Obblighi e documenti contrattuali

L'appalto viene affidato dal Comune e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile degli elaborati approvati con le determinazioni n. 3096/2023 e n. 3216/2023, di seguito elencati:-----

- capitolato speciale d'appalto, già allegato;-----
- elenco dei prezzi di cui al prezzario Regione Sardegna 2022;-----
- offerta economica;-----
- relazione offerta tecnica e criteri A2.1.-----

I contratti attuativi saranno basati sulle specifiche dei citati elaborati, nonché da quelle che saranno approvate con i singoli progetti esecutivi.-----

L'Appaltatore è obbligato a produrre, per ciascun contratto attuativo, la polizza di cui all'art. 103, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 36 del capitolato speciale d'appalto per quanto concerne i massimali. La polizza assicurativa dovrà essere conforme agli schemi

tipo approvati con D.M. n. 193/2022.-----

L'Appaltatore si obbliga a presentare la polizza decennale ai sensi dell'art. 37 del capitolato speciale d'appalto.-----

Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità. La regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi dovrà risultare dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata di saldo per quel singolo contratto attuativo.-----

Articolo 6 – Obblighi specifici P.N.R.R.

L'Appaltatore si obbliga al rispetto dei seguenti principi/obblighi, in coerenza con quanto indicato in fase di gara:-----

1) principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, cd. "Do No Significant Harm" (D.N.S.H.), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico, richiamati nella programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'intervento/misura. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del D.N.S.H. saranno applicate le penali di legge;-----

2) principi trasversali sulle pari opportunità/di genere, inclusione, protezione e valorizzazione dell'occupazione giovanile (con le percentuali previste), ai sensi dell'articolo 47, commi 3, 3-bis, 4, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021.-----

Il medesimo obbligo sussiste anche in capo al subappaltatore.-----

Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di

cui all'art. 10 del presente atto.-----

Le violazioni, debitamente accertate, dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito agli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori ovvero, agli obblighi imposti dall'art. 47 del d. l. n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, potranno essere considerate dal Comune grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016;-----

3) principio della sana gestione finanziaria e contabile: l'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile (conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, del Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241), in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, del recupero e della restituzione dei fondi che siano stati eventualmente indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del P.N.R.R. Pertanto, l'Appaltatore dichiara, di non avere ricevuto, per la linea in oggetto, doppio finanziamento;----

4) l'Appaltatore si obbliga al rispetto degli eventuali obblighi di informazioni e comunicazione relativi alle operazioni finanziate nell'ambito del P.N.R.R. al fine di garantire un'adeguata visibilità agli interventi e alla trasparenza nell'utilizzo dei fondi UE, ai sensi dell'art.

34 del Regolamento UE 2021/241;-----

5) l'Appaltatore si impegna a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e si obbliga a trasmettere tutti gli elementi utili al monitoraggio, verifica e controllo, al fine di consentire al Comune la comprova del conseguimento dei target e delle milestone associate al progetto, con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico, in fase di monitoraggio e in relazione al cronoprogramma inserito su REGIS, della documentazione probatoria pertinente. Pertanto, dichiara di disporre delle competenze, risorse e qualificazione, sia tecniche sia amministrative, per assicurare il raggiungimento dei target e milestones del progetto inerente il presente atto.-----

È riconosciuta al Comune (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del P.N.R.R.) la facoltà di richiedere documenti e/o verificare la corretta applicazione di quanto sopra. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal P.N.R.R., l'Appaltatore sarà, altresì, chiamato a risarcire il Comune per i danni cagionati all'ente, qualora le suddette ipotesi siano causate da proprie inadempienze;-----

6) principi trasversali del contributo all'obiettivo climatico e alla trasformazione digitale e delle eventuali ulteriori condizionalità specifiche associate alla misura di riferimento: l'Appaltatore si obbliga a rispettare la tempistica di realizzazione delle attività progettuali in coerenza con il cronoprogramma della misura, comunicando lo stato

di avanzamento al fine di evidenziare precocemente eventuali scostamenti e attuare le necessarie misure correttive;-----

7) principio del superamento del divario territoriale, se previsto nella misura;-----

8) l'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale (dipendenti e collaboratori) tutte le disposizioni, emesse dalla direzione lavori e/o dal Comune, anche per mezzo di ordini interni, attinenti alla sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, alla prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro, alla disciplina e alla conduzione dei lavori, di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché ai trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.-----

Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati contratti collettivi oppure abbia receduto da esse.-----

Esso è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.-----

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante

dal documento unico di regolarità contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, comma 5 e comma 6, del d. lg.s n. 50/2016.-----

A tal fine, l'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza nel corso dell'esecuzione, della sicurezza dei lavoratori restando esclusa ogni ingerenza del Comune, il quale resta comunque e, pertanto, manlevato da ogni responsabilità. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati sono compresi nel corrispettivo d'appalto, come dichiarato in sede di gara e nell'offerta economica. Il Comune si riserva di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.-----

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, tutti i pagamenti relativi al presente contratto dovranno effettuarsi sui conti correnti bancari indicati dall'Appaltatore, con nota del 24 luglio 2023, quali conti correnti dedicati, anche se in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.-----

L'Appaltatore ha altresì dichiarato, con la medesima nota, il

nominativo e le generalità della persona autorizzata ad operare sui conti indicati. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, fermo restando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto.-----

Gli strumenti di incasso e di pagamento utilizzati dovranno riportare il C.I.G. n. 984787752F e il C.U.P. n. G21B21002640001.-----

Nei contratti attuativi che verranno stipulati in esecuzione del presente accordo quadro e negli eventuali subappalti e/o subcontratti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale l'Appaltatore, il subappaltatore e/o il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto.-----

Articolo 8 – Anticipazione e pagamenti in acconto e a saldo

Per ogni singolo contratto attuativo, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d. lgs. n. 50/2016, viene corrisposta a richiesta una somma pari al 20% (venti per cento) del relativo importo contrattuale. In caso di variante l'anticipazione non verrà integrata.-----

Per ogni altra disposizione si fa espresso rinvio all'art. 28 del capitolato speciale d'appalto.-----

Per ogni singolo contratto attuativo all'Appaltatore, in base ai dati

risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei pagamenti in acconto con le modalità previste agli artt. 29 e 30 del capitolato speciale d'appalto.-----

Le parti convengono che la liquidazione dei corrispettivi resta subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. comprovante il permanere della situazione di regolarità contributiva dell'Appaltatore e, in ogni caso, alla verifica della regolare esecuzione.-----

Articolo 9 – Revisione prezzi

Il Comune, fino al 31 dicembre 2023, salvo successiva modifica, può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 50/2016, secondo le disposizioni speciali di cui all'art. 29, comma 1 lett. b), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. e dell'art. 33 del capitolato speciale d'appalto.-----

Articolo 10 – Penali e premio di accelerazione

In caso di ritardo nella stipulazione dell'accordo quadro, dei contratti attuativi e/o di inadempienze nell'esecuzione degli interventi, si procederà all'applicazione della penale giornaliera di importo pari allo all'uno per mille del valore massimo stimato dell'accordo quadro o del contratto attuativo, fermo restando il diritto del Comune di avvalersi della risoluzione dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 20 del capitolato speciale d'appalto al quale si fa rinvio.-----

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 47, commi 3, 3-bis e 4 del d.l. n. 77/2021 convertito con l. n. 108/2021, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.-----

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto attuativo superi il 20% (venti per cento) del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento, oltre alla risoluzione del singolo contratto, si procederà alla risoluzione dell'accordo quadro stesso.-----

L'applicazione delle suddette penali non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi.-----

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, d.l. n. 77/2021 convertito con l. n. 108/2021, qualora l'ultimazione dei lavori dovesse avvenire in anticipo rispetto al termine previsto al presente atto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, sarà riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.-----

Articolo 11 – Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva n. 2388755 emessa dalla compagnia Coface S.A. in data 21 luglio 2023 per l'importo di € 2.347.029,92 (diconsi euro duemilionitrecentoquarantasettemilaventinove/92), valida fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, con premio pagato alla medesima data e pagato fino al 21 luglio 2024. L'Appaltatore si impegna a trasmettere la copia della successiva quietanza di pagamento al servizio Segreteria generale, anticorruzione e trasparenza, contratti.-----

La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e in misura del S.A.L. dei lavori oggetto dei contratti attuativi firmati e gestiti dal

servizio competente, secondo le modalità previste dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.-----

Articolo 12 - Subappalto

L'Appaltatore intende avvalersi del subappalto come risulta dalla dichiarazione resa in sede di gara ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016.-----

L'Appaltatore si obbliga a comunicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice e i lavori oggetto di subappalto alla compagnia di assicurazioni presso la quale costituirà la polizza di responsabilità civile C.A.R.-----

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, nel contratto di subappalto dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.-----

Il pagamento ai subappaltatori avverrà ai sensi dell'art. 105, comma 1, d. lgs. n. 50/2016 e dell'art. 47 del capitolato speciale d'appalto.-----

Si precisa, in ogni caso, che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli e obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal P.N.R.R.----

L'Appaltatore e il subappaltatore sono, altresì, responsabili in solido nell'esecuzione del contratto, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse P.N.R.R.-----

Articolo 13 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le società costituenti il raggruppamento hanno dichiarato in sede di

gara, in data 12 e 13 giugno 2023, di non essere assoggettate agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.-----

Articolo 14 - Comunicazione antimafia

Le società costituenti il raggruppamento sono iscritte nelle white list delle Prefetture di Cagliari e di Oristano alla data del 13 e 19 giugno 2023, in aggiornamento. Il presente contratto viene sottoscritto in virtù della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 *“modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”*.-----

Resta l'obbligo per il Comune di recedere dal contratto qualora, al momento del rinnovo dell'iscrizione ai suddetti elenchi e in fase successiva alla stipulazione del presente atto, dovessero essere accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.-----

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto, risoluzione e recesso

È vietata la cessione del presente atto e dei relativi contratti attuativi, nonché dei relativi crediti sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto, pena la risoluzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi.-----

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del d. lgs. n. 50/2016, nonché le prescrizioni di cui al capitolato speciale d'appalto.-----

Articolo 16 - Obblighi e divieto a contrarre

L'Appaltatore si obbliga al rispetto della seguente normativa:-----

1) art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, clausola

antipantouflage;-----

2) codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Comune di Cagliari, rispettivamente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3 e dell'art. 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, così come modificato dal d.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81 e della deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 7 febbraio 2023, di cui dichiara di avere ricevuto copia;-----

3) protocollo di legalità degli appalti pubblici del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 23 giugno 2023;-----

4) trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 e seguenti del Regolamento generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati 2016/679;-----

5) riservatezza dei dati e delle informazioni dei quali venga in possesso e comunque a conoscenza nell'esecuzione dei lavori, per cui è tenuto a prestare l'attività con correttezza e buona fede.-----

Articolo 17 - Controversie

La soluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 205 del d. lgs. n. 50/2016, saranno demandate all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Cagliari. È esclusa la procedura arbitrale.-----

Articolo 18 - Spese contrattuali, registrazione e bollo

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del presente atto e tutti

gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'iva che rimane a carico del Comune.-----

Ai fini fiscali, trattandosi di lavori il cui corrispettivo è soggetto ad iva, si chiede che l'imposta di registro venga applicata in misura fissa.-----

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.) per l'importo di € 45,00 (diconsi euro quarantacinque/00).-----

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del d. lgs. n. 50/2016.-----

Richiesto io, Segretario generale del Comune, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile da me verificato e letto mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti i quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati per averne piena conoscenza, lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me Segretario verificata come segue:-----

- geom. _____, per l'Appaltatore, con firma digitale rilasciata da _____, accertata mediante Dike Util, con validità fino al _____;-----

- ing. _____, dirigente del Comune di Cagliari, con firma digitale rilasciata da _____, accertata mediante ArubaSign S.p.A, con validità fino al _____-----

Dopo di che, io Segretario, ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti:-----

- dott. Gianonio Sau, con firma digitale rilasciata
da _____, accertata mediante ArubaSign S.p.A., con
validità fino al _____.